



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari
-sezione IV civile-

in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott. Nicola Magaletti ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. di R.G. /2016, avente ad oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, etc)

TRA

CURATELA DEL FALLIMENTO in persona del suo
curatore, avv. : rappresentata e difesa dall'avv.
elettivamente domiciliata presso il suo studio in
come da mandato in atti;

- ATTORE -

E

BANCA in persona del suo dir.
rappresentata e difesa dall'Avv. ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari alla Via
come da procura in atti;

- CONVENUTO -

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 11.10.2016 la società s.r.l. conveniva in giudizio la Banca S.p.A, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:

1) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 cod. civ., delle condizioni generali del contratto di conto corrente, relative alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dall'azienda di credito sulla piazza e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali ed usurari applicati nel corso dell'intero rapporto e l'applicazione degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;

2) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, delle condizioni generali del contratto impugnato, relative alla capitalizzazione degli interessi, competenze, spese ed oneri applicate nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto,



dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione degli interessi debitori;

3) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 cod. civ. degli addebiti in c/c per commissioni sul massimo scoperto trimestrale non pattuite e comunque prive di causa negoziale;

4) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni - banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, nonché per mancanza di valida giustificazione causale;

5) accertare e dichiarare, per l'effetto, previa rideterminazione del saldo iniziale pari a zero alla data del 01.01.1995, l'esatto dare - avere tra le parti del rapporto sulla base delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;

6) condannare la Banca s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, in favore dell'odierna attrice, quantificate in € 1.366.119,65 ovvero in quella maggior o minor somma accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali dalla domanda;

7) accertare a dichiarare la nullità del contratto di mutuo chirografario sottoscritto tra le parti in data 26.07,2002 per le ragioni esposte in atti;

8) accertare e dichiarare la nullità del finanziamento del 31.08.2010 per tutte le motivazioni esposte in narrativa che precede;

9) condannare la Banca S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio".

Costituendosi in giudizio la Banca convenuta contestava le domande attoree, eccependo l'infondatezza delle censure relative all'indebita applicazione degli interessi debitori a tasso ultralegale, delle c.m.s., della capitalizzazione trimestrale degli interessi nonché alla richiesta attorea di nullità del mutuo chirografario e del contratto di finanziamento, eccependo in via preliminare l'estinzione per prescrizione dell'azione di ripetizione d'indebito relativamente alle rimesse solutorie eseguite nel decennio anteriore alla proposizione della domanda. Ordinata alla convenuta l'esibizione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi tra le parti, con sentenza n. 109/2017 depositata in data 06.07.2017, veniva dichiarato il fallimento della società s.r.l., che proseguiva il giudizio su autorizzazione del Giudice Delegato.

Disposta ed espletata una ctu e precisate le conclusioni, all'udienza del 17.10.2018, la causa veniva introitata per la decisione, con concessione dei termini dieci all'art.190 cpc.



Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di improcedibilità della domanda di ripetizione di indebitto sollevata dalla convenuta in base al rilievo che al momento della proposizione della domanda il conto corrente era ancora aperto considerato che:

al momento della proposizione della domanda sussisteva l'interesse dell'attrice all'accertamento della nullità di alcune clausole contrattuali ed alla conseguente rideterminazione del saldo, domanda da ritenersi ricompresa in quella di ripetizione di indebitto;

in corso di causa il conto corrente è stato chiuso con la conseguenza del venir meno della causa di improcedibilità dell'azione di ripetizione di indebitto.

Per quanto attiene al merito della causa deve rilevarsi che alla stregua delle conclusioni (che si condividono integralmente) rassegnate dal Ctu in risposta ai quesiti formulati alla luce di principi giuridici affermati dalla giurisprudenza maggioritaria e condivisi dal Giudicante, la domanda risulta parzialmente fondata e va accolta nei limiti sotto indicati.

In primo luogo deve rilevarsi l'infondatezza dell'azione di ripetizione con riferimento al mutuo fondiario del 26.7.02 ed al contratto di finanziamento del 31.8.10 avendo il Ctu escluso che sia stato superato il tasso-soglia.

Parimenti deve rigettarsi la domanda proposta dall'attrice con riferimento al contratto di conto corrente ordinario n. 34764,16, acceso in data 30.05.2000 e chiuso il 17.06.2004. essendo fondata l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla Banca convenuta considerato che il primo atto interruttivo e cioè l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato soltanto nel 2016.

A diverse conclusioni deve pervenirsi per quanto attiene al contratto di conto corrente ordinario n° 14693.57 al quale erano collegati altri rapporti intercorsi tra le parti e che hanno formato anch'essi oggetto di indagine da parte del Ctu, il quale ha provveduto a rideterminarne il saldo sulla scorta dei criteri di seguito indicati.

Il dott. in primo luogo ai fini del ricalcolo è partita dal saldo zero in quanto non sono stati allegati tutti gli estratti conto relativi al suddetto conto corrente e non avendo la Banca ottemperato senza giustificato motivo all'ordine di esibizione di quelli mancanti, comportamento valutato ai sensi dell'art.116 cpc. idoneo a sollevare l'attrice dall'onere che sulla stessa incombeva ai sensi dell'art. 2697 c.c. di provare l'avvenuto addebito di somme in mancanza di causa ovvero in forza di clausole contrattuali invalide.

Per quanto attiene al tasso di interesse creditore è stato applicato il tasso legale per tutta la durata del rapporto di c/c, atteso che non risulta mai pattuito per iscritto il tasso di interesse creditore mentre per quanto riguarda il tasso di interesse debitore è stato applicato il tasso legale dall'1.1.1995 al 28.6.2010 e dal 29.6.10 i tassi convenzionali indicati nelle



lettere di credito del 29.6.10 e dell'11.10.13 senza tener conto di eventuali variazioni sfavorevoli alla correntista applicate in violazione dell'art.118 TUB.

Quanto alle valute il Ctù ha tenuto conto della data contabile di ciascuna operazione anziché le date valuta applicate dalla banca, in quanto mai pattuite per iscritto.

E' stata eliminata qualsiasi forma di capitalizzazione in quanto nel caso in esame non è mai stata pattuita per iscritto la capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi creditori che per quelli debitori.

Analoghe sorte hanno subito le c.m.s. perché mai pattuite per iscritto e perché illegittimamente applicate dalla banca sul picco dell'utilizzato mentre il corrispettivo sull'accordato è stato applicato a partire dal 29/06/2010 nei limiti di quanto pattuito nei contratti nelle Lettere - contratto di credito del 29/06/2010 e del 06/12/2013.

Le spese di tenuta conto trimestrali sono state eliminate dal conteggio delle competenze perché mai pattuite per iscritto.

Sulla scorta di tali criteri il Ctù ha determinato in € 410.877,07 il saldo a favore della correntista al momento della chiusura del conto n° 14693,57 ed in € 660,93 il saldo del conto n° 47787,35.

Il Ctù, infine, ha escluso che sussistano rimesse solutorie prescritte.

Alla stregua di tali considerazioni la Banca convenuta va condannata al pagamento in favore della Curatela attrice della somma di € 411.538,00 oltre interessi legali dalla domanda e spese del presente giudizio che si liquidano in base ai medi tariffari in dispositivo.

A carico della convenuta vanno poste altresì le spese di Ctù.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 411.538,00 oltre interessi legali dalla domanda e spese del presente giudizio che si liquidano in € 1.730,00 per spese borsuali ed € 16.000,00 per onorario oltre rimborso spese generali, CAP e IVA.

Così deciso in Bari il 26/02/2019

Il Giudice

Dott. Nicola Magaletti

